

art. 21

**UGL**  
 UNIONE GENERALE DEL LAVORO  
 FN POLIZIA PENITENZIARIA



**REPUBBLICA ITALIANA**  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

Registro Ordinanze: 4472/2005  
 Registro Generale: 6476/2005

**Sezione Quarta**

composto dai Signori: Pres. Lucio Venturini  
 Cons. Costantino Salvatore  
 Cons. Filippo Patroni Griffi Est.  
 Cons. Dedi Rulli  
 Cons. Antonino Anastasi

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del 27 Settembre 2005 .

Visto l'art. 21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

**IANNOTTA LUCA**

rappresentata e difesa da: **Avv. MAURIZIO DISCEPOLO**

con domicilio eletto in Roma **VIA SIMONE DI SAINT BON 61** presso **MAURIZIO DISCEPOLO**

contro

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**COMANDANTE POLIZIA PENITENZIARIA CASA CIRC. ASCOLI PICENO**

rappresentati e difesi dall'**AVVOCATURA GEN. STATO**

con domicilio in Roma **VIA DEI PORTOGHESI 12**

**DIP. AMM.NE PENITENZIARIA REGIOPNE MARCHE** non costituitasi;

e nei confronti di

**NIEDDU FERNANDO** non costituitosi;

**ZAFFRAM FERNANDO** non costituitosi;

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR MARCHE - ANCONA n. 387/2005**, resa tra le parti, concernente **MANCATA ADIBIZIONE ALLA POSIZIONE FUNZIONALE SPETTANTE**;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:  
**COMANDANTE POLIZIA PENITENZIARIA CASA CIRC. ASCOLI PICENO**  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Udito il relatore Cons. Filippo Patroni Griffi e udito, altresì, l'Avv. Discepolo;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per la sospensione del provvedimento originariamente impugnato, dal cui esame non è possibile evincere adeguatamente le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione alla scelta effettuata;

**P.Q.M.**

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6476/2005 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** l'istanza cautelare in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 27 Settembre 2005

**L'ESTENSORE**  
Filippo Patroni Griffi

**IL PRESIDENTE**  
Lucio Venturini

**IL SEGRETARIO**  
Rosario Giorgio Carnabuci

  
**UGL**  
UNIONE GENERALE DEL LAVORO  
IN POLIZIA PENITENZIARIA